OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo denominato "Polinari Zenari - Moruri" - Scheda Norma n°115

DESTINAZIONE: Residenziale

PROPRIETARI: Polinari Adriana e Zenari Agostino

COMUNE: Verona

LOCALITA' : Moruri

IL COSTRUTTORE	*I PROPRIETARI*	*INQUADRAMENTO*
	F.to Polinari Adriana F.to Zenari Agostino	
IL PROGETTISTA	*IL DIRETTORE DEI LAVORI*	

Tav. 11

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: 29.03.2016

SCALA:

Elaborati grafici redatti secondo le direttive dell'Art.12 "Istanze PUA" del vigente Regolamento Edilizio del comune di Verona, approvato con D.C.C. n.20 del 16 Marzo 2012

Elaborati grafici adeguati alle precisazioni della Conferenza di Servizi del 09.06.2015 come da comunicazione Prot. N.179881 del 22.06.2015 - Ist.Prot.Generale n.127350 del 30.05.2015 e come dalla richiesta di adeguamento in seguito a parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica - Prot.84217 del 16.03.2016

TIMBRI RISERVATI AL COMUNE

Menghini Gilberto - ARCHITETTO
Rodella Marco - ARCHITETTO
Benvenuti Antonio - GEOMETRA

contatti di riferimento:
marco.rodella@archiworldpec.it

NOME FILE: PUA Moruri_29.03.16_045

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PUA DENOMINATO “POLINARI ZENARI - MORURI”

ATO 7 Repertorio 115 MORURI

INDICE:

ART.1 OGGETTO DEL P.U.A.

ART.2 DEFINIZIONE DELLE GRANDEZZE

ART.3 VINCOLI E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE AL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE LE OO.UU. E GLI INTERVENTI EDILIZI

ART.4 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART.5 PARAMETRI URBANISTICI

ART.6 ACCESSIBILITA' DEGLI IMMOBILI E MODALITA' DI RISPETTO DEI REQUISITI DELLA LEGGE 13/1989 E SUCCESSIVE

ART.7 ELEMENTI TECNOLOGICI

ART.8 PRESCRIZIONI GEOLOGICHE

ART.9 PRESCRIZIONI IDRAULICHE

ART.10 PRESCRIZIONI SPECIFICHE VAS

ART.1 OGGETTO DEL PUA

Realizzazione di un "monolotto" definito U.M.I. (Unità Minima di Intervento), ad uso residenziale, nel Piano Urbanistico Attuativo denominato "Polinari Zenari – Moruri" (SCHEDA NORMA 115).

I mappali inclusi nel Piano Urbanistico Attuativo sono: 368, 464, 380 (parte), 392, censiti al foglio n.17 del N.C.E.U. della provincia di Verona.

La superficie catastale totale risultante è pari a 2.975 mq coincidente con la superficie territoriale reale *(come specificatamente indicato nel successivo art.2 – vedi anche relazione illustrativa Cap.2).*

ART.2 DEFINIZIONE DELLE GRANDEZZE

L'intervento comprende un ambito territoriale pari a 2.975 mq con le seguenti caratteristiche urbanistiche:

Superficie Territoriale **ST**	Superficie Fondiaria **SF**	Superficie Coperta **SC**	Superficie permeabile territoriale **SPt**	Capacità insediativa teorica **CI**	Densità arborea e arbustiva **DA/DAr**	Superficie Utile Lorda **S.U.L.**	Altezza degli edifici **H**
2.975 mq	2.278 mq	35% (SF)	30% (ST)	12 ab	DA e DAr n.2/100mqST	800 mq (di cui 360 ERS)	7,50 mt

N. Massimo di Piani **P**	Distanza dai confini **DC**	Distanza edificio dalle Strade **DS**	Distanza fuori terra tra edifici **DE**	Verde di Mitigazione **VM**	Verde e servizi **VS**	Destinazione d'uso
n.2	5,00 mt (min.)	7,50 mt (min.)	10,00 mt (min.)	791 mq	50%	Residenziale

Indice di Utilizzazione Territoriale **UT**	Indice di Utilizzazione Fondiaria **UF**	Indice di Copertura **IC**	Indice di Permeabilità **IP**
0,27 mq/mq	0,35 mq/mq	35% (max.)	30% (min.)

ART.3 VINCOLI E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE AL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE LE OO.UU. E GLI INTERVENTI EDILIZI

L'area di trasformazione è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs 22/01/2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.134.

Gli interventi pertanto sono soggetti ad autorizzazione di cui all'art.146 del suddetto D.Lgs 42/2004. Inoltre gli interventi saranno subordinati ad Autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 in materia di vincolo Idrogeologico e forestale.

ART.4 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

a. Realizzazione delle aree per opere di urbanizzazione e servizi

Il provvedimento di approvazione del PUA (DGC n. …. Del …..) indica il termine per la sottoscrizione della convenzione urbanistica.

In seguito alla sottoscrizione della convenzione urbanistica il soggetto attuatore è tenuto a presentare al Coordinamento Pianificazione Territoriale la richiesta di permesso di costruire delle Opere di Urbanizzazione (progetto definitivo delle opere di urbanizzazione con relativo computo metrico estimativo) in conformità al progetto di PUA approvato e nel rispetto degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 5 del Regolamento Edilizio.

b. Caratteristiche delle opere di urbanizzazione

Le dimensioni, le quantità e le caratteristiche (particolari costruttivi, specifiche tecniche e le caratteristiche delle recinzioni delle aree pubbliche) sono rappresentati nelle tavole di progetto. I costi di realizzazione sono contabilizzati nel preventivo sommario di spesa e relativo quadro economico (Elaborato 14.a,14.b e 14.c). Sarà realizzata una recinzione che delimiterà gli spazi pubblici da quelli privati, mentre la recinzione del lotto lungo il marciapiede sarà realizzata dai singoli proprietari al rilascio dei P.d.C. dei fabbricati.

Energia elettrica

- *Prima della presa in carico delle canalizzazioni realizzate dal lottizzante, sarà necessario formalizzare le servitù necessarie (a titolo gratuito) per il tratto di canalizzazioni che ricadono sull'area privata (che non sarà oggetto di cessione al Comune;*
- *Segnalare ad AGSM con congruo anticipo la necessità di spostamento del palo di sostegno della linea BT.*

Illuminazione pubblica:

- *Essendo i nuovi punti luce in numero inferiore a 5, non è necessario redigere un Progetto Illuminotecnico ai sensi della L.R.V. 17/09. Il progetto definitivo deve in ogni caso includere i calcoli di verifica illuminotecnica. L'eliminazione del primo punto luce (quello con il sostegno da sostituire) va a nostro avviso valutata in questa fase, in funzione della necessità di illuminare la prima parte della strada in discesa, dato che il successivo punto luce di progetto viene installato più a valle.*

c. Parametri da rispettare nel progetto definitivo delle opere di urbanizzazione

La superficie permeabile da rispettare nel progetto delle opere di urbanizzazione per le aree pubbliche è pari a 210 mq (*ST 2.975 mq – SF 2.278 mq = 697 mq x 30%*), mentre la superficie permeabile relativa alle aree private comprensiva del verde di mitigazione da rispettare sarà di 791 mq, per un totale complessivo di 1.001 mq. La superficie permeabile minima di 893 mq (30% ST) risulta così soddisfatta:

- Aree pubbliche e/o di uso pubblico = 210 mq
- Aree private e/o di uso pubblico = 791 mq

La superficie permeabile sarà quindi soddisfatta con un totale complessivo di area permeabile di 1.001 mq che è superiore a quella di 893 richiesta.

d. Realizzazione degli interventi edilizi

L'intervento edilizio si potrà attuare mediante richiesta di Permesso di Costruire per il lotto/UMI.
Il lotto/UMI, rappresentato negli elaborati grafici di progetto, deve rispettare i seguenti parametri:

Lotto (N.)	Superficie Fondiaria (mq) **SF**	Verde di Mitigazione (mq) **VM**	Superficie Utile Lorda **S.U.L.**	N. Massimo di Piani **P**	Superficie permeabile fondiaria **SPf**	Densità Arborea **DA**	Densità Arbustiva **DAr**
U.M.I.	2.278	791	800 (di cui 360 E.R.S.)	2	791	46	46

In sede di istanza di Permesso di Costruire relativamente alla realizzazione dell'insediamento residenziale dovrà essere presentata:

- *una valutazione previsionale di clima acustico (V.P.C.A.), secondo le linee guida dell'ARPAV, pubblicate sul BURV n.92/2008, che riportano i criteri per l'elaborazione di detta documentazione ai sensi dell'Art.8, comma 3 della Legge n.447 del 1995, in quanto l'area oggetto d'intervento ricade all'interno della fascia di pertinenza acustica di 30m di una strada locale di tipo F (Via Moruri) ai sensi del DPR 142/2004;*
- *una relazione previsionale sui requisiti acustici passivi secondo quanto previsto dall'Art.4 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose. A tal proposito si fa presente che con determina dirigenziale n.4537 del 02 Ottobre 2012, reperibile al seguente link http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=35892, sono state approvate delle linee guida per la redazione della relazione previsionale sui requisiti acustici degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05 Dicembre 1997.*

Nel caso si dimostrasse un potenziale mancato rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale, l'A.C. potrà negare la concessione del Permesso di Costruire degli edifici.

In sede di istanza di Permesso di Costruire gli edifici si ritengono di rilievo le seguenti azioni previste dal Piano d'Azione per l'energia sostenibile:

- *FER01 – Solare fotovoltaico su Edifici Privati: in sede di presentazione del necessario titolo edilizio, le opere dovranno valutare l'opportunità di sfruttare l'energia fotovoltaica;*
- *RES05 – Politiche volte all'efficienza Energetica del Parco Edilizio Privato, ad esempio: adozione della tecnologia fotovoltaica, adozione di un sistema di riscaldamento/raffrescamento centralizzato, cogenerazione.*

Nei permessi di costruire andrà riportato:

Date le dimensioni del cantiere ed i notevoli movimenti terra previsti è richiesto di adottare le migliori tecniche disponibili per limitare le emissioni nella fase dei lavori, tra le quali si valuti l'adozione di:

- un impianto di lavaggio delle ruote dei camion in uscita dal cantiere, indirizzandosi per sistemi ad alta pressione con raccolta e depurazione dell'acqua;
- compattazione delle piste di cantiere;
- limitazione della velocità sulle piste di cantiere;
- utilizzo di irroratori per limitare il sollevamento delle polveri;
- copertura dei carichi di materiali polvirulenti e dei depositi di materiali polvirulenti poco movimentati;
- limitare per quanto possibile le altezze di getto dei materiali;
- privilegiare per quanto possibile l'impiego di mastice d'asfalto e di bitumi a caldo con bassa tendenza di esalazione di fumo;
- privilegiare l'uso di carburanti a basso tenore di zolfo e usare veicoli omologati secondo la direttiva 2004/26/CE Fase IIIB o, in alternativa, veicoli muniti di filtro antiparticolato con certificazione VERT;
- eseguire la manutenzione periodica dei macchinari come previsto dalle case fornitrici;
- informare le maestranze di come comportarsi per ridurre le emissioni di cantiere;

ART.5 PARAMETRI URBANISTICI

a. Quote di riferimento:

La quota di progetto caposaldo rappresentata sugli elaborati di progetto è di 419,20 mt s.l.m. (*in prossimità della quota di rilievo su ciglio strada esistente via Moruri 2°Ramo di 419,18 mt s.l.m.)*, come evidenziato nella tavola n.7 progetto planivolumetrico e sezioni di progetto sulle quali sono riportate le quote di riferimento.

Tali quote sono riferite alla futura configurazione del terreno dovute alla sistemazione dell'area edificabile e si sviluppano in modo analogo alla morfologia esistente. Questo accorgimento oltre a consentire una riduzione dei movimenti terra, limiterà fortemente l'impatto ambientale rispettando il più possibile l'andamento attuale del terreno e della strada esistente. Inoltre in questo modo viene favorito l'accesso carrabile e pedonale al lotto riducendo i dislivelli da superare e quindi limitando le eventuali

barriere architettoniche per l'accesso alle abitazioni le cui specifiche tecniche per il loro superamento saranno definite in sede di presentazione dei P.d.C. delle abitazioni.

b. Destinazione d'uso

Nell'ambito del presente progetto la destinazione d'uso ammessa è quella *residenziale* comprensiva dei locali accessori a essa connessi, secondo quanto previsto dal RE in vigore, fatta salva la possibilità di applicazione dell'art.159 come definito dalle N.T.O. del comune di Verona "Ambiti di trasformazione: disciplina funzionale".

c. Tipologia delle costruzioni

Sono ammesse costruzioni residenziali separate con tipologia bifamiliare, trifamiliare o quadrifamiliare, fatta salva la possibilità di realizzare un unico corpo di fabbrica.

d. Parcheggi privati

I parcheggi privati P1 dovranno essere ricavati nell'interrato all'interno del lotto di pertinenza, nella misura non inferiore a 4 mq per ogni 10 mq di SUL residenziale, come previsto dalle N.T.O. del P.I. fatta salva la possibilità di realizzare posti auto esterni ma comunque all'interno dello spazio di pertinenza dei singoli fabbricati.

e. Numero dei piani abitabili fuori terra

Il numero massimo di piani abitabili fuori terra dovrà essere al massimo di 2 piani, fermo restando un'altezza massima consentita di 7,5 mt.

f. Superfici di progetto

E' vincolante la S.U.L. (*Superficie Utile Lorda*) massima e il numero massimo dei piani fuori terra.

g. Superfice coperta

La superficie coperta sarà non superiore del 35% per i fabbricati a due piani e del 40% qualora nel lotto fossero realizzati fabbricati a un solo piano fuori terra.

h. Superfice permeabile fondiaria

Con riferimento all'art 8, comma 1 delle N.T.O. del P.I. come le indicazioni della scheda norma n.115, la SPf (Superficie Permeabile Fondiaria) non potrà essere inferiore al 30%, comunque già specificatamente indicata nella misura minima di 791 mq (art.4 punto d). delle presenti Norme).

i. Verde privato e di mitigazione

Con riferimento all'art.1 e 3 "Disciplina ecologica" vengono stabiliti i seguenti parametri attinenti le specie arbustive e arboree: 2 alberi ogni 100 mq ST, 2 arbusti ogni 100 mq ST, dovranno essere rispettati i parametri previsti dalla precedente tabella Art.4 al punto d). Nel caso non avvenga la piantumazione si può procedere alla monetizzazione sostitutiva prevista dall'art.8, comma1 N.T.O.,

sia per le specie arboree che per le specie arbustive, inoltre l'esatta localizzazione del VM sarà fatta con il P.d.C. mentre il vincolo sarà costituito prima del rilascio del certificato di agibilità dell'edificio interessato.

ART.6 ACCESSIBILITA' DEGLI IMMOBILI E MODALITA' DI RISPETTO DEI REQUISITI DELLA LEGGE 13/1989 E SUCCESSIVE

Tutti i percorsi pedonali dovranno avere pendenza massima del 5% in modo da essere agibili da persone portatrici di handicap; tutti i marciapiedi e i percorsi pedonali in prossimità degli attraversamenti stradali dovranno essere dotati di rampe di accesso di adeguata pendenza.

Tutte le opere previste dovranno rispettare le norme previste dalla Legge 13/1989 e successive modificazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART.7 ELEMENTI TECNOLOGICI

In fase esecutiva dovranno essere rispettate le disposizioni relativamente le cabine di trasformazione elettrica (nel caso in cui fossero necessarie), quelle delle aziende telefoniche, degli impianti centralizzati di telecomunicazione e di qualunque altro impianto che richieda elementi di controllo, centraline di comunicazione, ecc.

I componenti tecnologici, gli impianti degli edifici e dei parcheggi interrati dovranno rispettare le vigenti norme in materia di:

- Contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91);
- Norme antincendio e prescrizioni Comando Provinciale dei VV.FF;
- Prescrizioni ed indicazioni ENEL,TELECOM;AGSM; norme e prescrizioni del RE.

ART.8 PRESCRIZIONI GEOLOGICHE

In fase esecutiva dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dalle relazioni di compatibilità geologica e idraulica allegate al presente PUA.

ART.9 PRESCRIZIONI IDRAULICHE (CONSORZIO DI BONIFICA)

Si intendono integralmente riportate le prescrizioni/indicazioni espresse in occasione dell'approvazione del P.A.T. e P.I..

Relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi.

Nella fase esecutiva, e comunque, prima dell'emissione del Permesso di Costruire, dovranno pervenire al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta le tavole dei particolari costruttivi (piante e sezioni) delle

opere di mitigazione adottate con il relativo dimensionamento in accordo a quanto riportato nella relazione di compatibilità idraulica pervenuta ai fini dell'emissione del parere allo stesso.

Per quanto riguarda l'invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentono la laminazione delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione di acqua, solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace.

Il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a:

- Permeabiltà:
- Posizione della falda nella stagione umida;
- Aclività del terreno;
- Presenza di potenziali piani di slittamento;

Qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista "sperimentale" la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione il Consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche;

Al riguardo va precisato che l'azione di controllo viene esplicitata in maniera ottimale solo in situazioni di invasi superficiali; inoltre come da All.to alla D.G.R.V. n.2948 del 06/10/2009: …"le misure compensative andranno di norma individuate in **volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata**"… anche con l'utilizzo di sistemi di filtrazione facilitata; pertanto è necessario che il 50% di tale volume venga invasato.

E' opportuno che tutte le aree a parcheggio debbano essere realizzate con pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 50 cm e condotte drenanti Ø200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante sistema di caditoie.

Nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere l'acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima portata di piena;

ART.10 PRESCRIZIONI SPECIFICHE VAS

Ulteriori prescrizioni specifiche per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli edifici in ottemperanza al Parere Motivato VAS n.44 del 24 febbraio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica VAS:

Art.10.1 Dovrà essere rispettato e ottemperato in sede di attuazione a quanto prescritto dal Parere Motivato n.44 del 24 Febbraio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica VAS allegato alle presenti NTA:

- *dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;*
- *Dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni Vinca precedentemente evidenziate;*

Art.10.2 L'istanza di Permesso di Costruire delle Opere di urbanizzazione e le istanze di titolo abilitativo degli edifici, dovranno contenere le modalità di assolvimento delle prescrizioni stabilite nel Parere Motivato n.44 del 24/02/2016;

Art.10.3 Al collaudo delle opere di urbanizzazione dovrà essere allegata asseverazione di aver ottemperato alle prescrizioni contenute nel Parere Motivato n.44 del 24 Febbraio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), allegato alla Tav.11 Norme di Attuazione. La Ditta Attuatrice dovrà trasmettere tale asseverazione all'Autorità regionale per la Valutazione di Incidenza, come richiesto nel suddetto parere, e per conoscenza all'Amministrazione Comunale;

Art.10.4 Per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde dovranno essere impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

Art.10.5 Prima dell'inizio dei lavori delle opere dovranno essere effettuati saggi esplorativi finalizzati ad una verifica dei sedimi di natura archeologica eventualmente presenti nel sottosuolo, da effettuare in corrispondenza delle zone in cui si prevedono scavi in profondità. L'esito di tali saggi esplorativi dovrà essere documentato e presentato al comune prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di riscontro di elementi di natura archeologica dovrà essere assolto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Per quanto non esplicitato nella presente descrizione, si rimanda al Regolamento Edilizio e alle NTO del PI del Comune di Verona.

- Si allega alle presenti Norme il Parere Motivato VAS n.44 del 24 febbraio 2016 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica VAS.

Verona, 29 Marzo 2016

IL PROGETTISTA

PARERE MOTIVATO
n. 44 in data 24 Febbraio 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Polinari Zenari – Moruri" scheda norma 115 in località Moruri. Comune di Verona.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Tecnico Progettista Ing. Ilario Rossi, in nome e per conto dei Sig.ri Zenari Agostino e Polinari Adriana, con pec acquisite ai protocolli regionali ai n. 484297 del 26/11/2015 e n. 480510, n. 480513, n. 480703, n. 482038 del 25/11/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Polinari Zenari – Moruri" scheda norma 115 in località Moruri nel Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta pec prot. n. 10042 del 30/06/2015 acquista al prot. regionale n. 495792 del 03/12/2015 che di seguito si riporta:

Tutto ciò premesso, dallo studio idraulico relativo al *"PUA Polinari-Zenari-Moruri" –Scheda Norma n. 115 nel comune di Verona"* del Comune di Verona, a firma dell'ing. Anna Rossi, lo scrivente formula le seguenti prescrizioni:

1. in linea con quanto stabilito in riferimento a quanto prescritto in fase di redazione di P.A.T. e P.I., lo scrivente richiede di adeguare il volume di mitigazione dal un valore di 400 m^3/ha a 487,5 m^3/ha portando il volume da invasare da 27 m^3 a 145 m^3;
2. si intendono integralmente riportate le prescrizioni/indicazioni espresse in occasione dell'approvazione del P.A.T./P.I., da parte dello scrivente Consorzio;
3. relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono all'interno delle aree soggette a criticità idraulica, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in fase di approvazione degli elaborati esecutivi;
4. nella fase esecutiva, e comunque, prima dell'emissione del Permesso di Costruire, dovranno pervenire allo scrivente le tavole dei particolari costruttivi (piante e sezioni) delle opere di mitigazione adottate con il relativo dimensionamento in accordo a quanto riportato nella relazione di compatibilità idraulica pervenuta ai fini dell'emissione del presente parere;

5. si rende noto anche che per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta la soluzione dei bacini di laminazione con percolazione in falda del volume invasato, nel rispetto delle direttive regionali[1], si esprimono le seguenti opportune considerazioni:
   a. per quanto riguarda il principio dell'invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene. Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione dell'acqua, solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace;
   b. il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a:
      i. permeabilità;
      ii. posizione della falda nella stagione umida;
      iii. acclività del terreno;
      iv. presenza di potenziali piani di slittamento;
   c. qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista "sperimentale" la possibilità di effettuare sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

      Al riguardo va precisato che l'azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in situazioni di invasi superficiali; inoltre come da All.to A alla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009: ..*"le misure compensative andranno di norma individuate in **volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata**"*.. anche con l'utilizzo di sistemi di filtrazione facilitata; pertanto è necessario che il 50% di tale volume venga invasato.
6. è opportuno che tutte le aree a parcheggio debbano essere realizzate con pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti Ø 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
7. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acqua meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invasate nella fase di massima portata della piena;

Il presente Parere, è rilasciato ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pubblici e privati cittadini, rimanendo l'obbligo per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia urbanistica, ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo idrogeologico, forestale o quant'altro connesso con il tipo d'intervento da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni responsabilità.

- Il Consorzio di Bonifica Veronese pec prot. n. 20762 del 10/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 502566 del 10/12/2015, che di seguito si riporta:

Con nota prot. 492419 in data 02.12.2015 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Vista la documentazione allegata, con la presente si comunica che la zona oggetto di intervento non è compresa nel perimetro del Consorzio, per cui non è competenza di questo ufficio.

- Arpav Dipartimento di Verona nota prot. n. 125926/2015 del 22/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 525999 del 24/12/2015 che di seguito si riporta:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 2 dicembre 2015, nota protocollo N.492419, sulla verifica di assoggettabilità per il P.U.A. denominato "Polinari Zenari – Moruri" scheda norma 115 in località Moruri nel Comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto pec prot. n. 636 del 12/01/2016 acquisita prot. regionale n. 10134 del 13/01/2016 che ha inoltrato i pareri della Soprintendenza Archeologica del Veneto Nucleo Operativo di Verona emanato con prot. num. 15593 del 14.12.15 e parere della Soprintendenza delle Belle Arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza con prot. num. 27105 del 16.12.15 che di seguito si riportano:

Con riferimento al PUA in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione del Veneto, Area Infrastrutture, con nota prot. n. 492419 del 02.12.2015 (assunta agli atti con prot. n.15304 del 09.12.2015), questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni.
Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che il progetto in argomento ricade in un'area in cui, fino ad oggi, non risultano mai avvenuti rinvenimenti archeologici e di cui si ignora pertanto l'eventuale "rischio" archeologico.
Ciò premesso, questa Soprintendenza non ravvisa l'opportunità di assoggettare l'opera alla procedura di VAS, ma considerata l'estensione dell'intervento ritiene prudente prevedere un controllo archeologico dei lavori di scavo - con modalità e strategie da concordare- da parte di archeologi professionisti.

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 23-12-2014 assunta al protocollo in pari data con il n 0026218 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue.
Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

- Autorità di Bacino del Fiume Adige con nota n. 377 del 15.02.16, assunta al prot. reg. al n. 58094 del 15.02.16 che di seguito si riporta:

A seguito della disamina della documentazione, messa a disposizione alla scrivente in quanto Soggetto competente in materia ambientale nel link segnalato nella nota di cui sopra, si evidenzia che non sono state rilevate incidenze sulle componenti ambientali presenti né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA indicato in oggetto.

Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) si evince infatti che l'area oggetto del PUA non ricade fra quelle a pericolosità idraulica individuate da tale strumento né compare tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborato, in completa sinergia con l'Autorità dell'Alto Adriatico, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE ed adottato congiuntamente dai Comitati Istituzionali delle due Autorità di Bacino in data 17 dicembre 2015 e pubblicato il 22 dicembre 2015.

Le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate per il PGRA, **pur non risultando al momento riferibili**, possono costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.

Le informazioni relative all'assenza del rischio idraulico nell'area oggetto del parere sono riportate nella pagina sotto indicata; si prega pertanto di consultare il foglio O04 all'indirizzo: http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=187&Itemid=247

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 202/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "Polinari Zenari - Moruri", scheda norma 115 del PI, in località Mizzole, nel Comune di Verona (VR).
Pratica n. 3150

La sottoscritta:
VISTA la documentazione pervenuta;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Ilario Rossi, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 482038 del 25/11/2015;
PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame non viene riconosciuta per l'istanza in argomento alcuna fattispecie riferibile al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;
CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta per i motivi sopra richiamati;
PRESO ATTO che il PUA prevede la realizzazione di un monolotto disposto lungo il ramo 2° di Via Moruri (adeguatamente ampliata con arretramento dell'attuale muretto in sasso che ne delimita la carreggiata) con i fabbricati posizionati a sud dell'ambito (previsti 12 abitanti teorici), di parcheggi pubblici, della zona a verde pubblico attrezzato all'inizio del 2°ramo della strada, del verde di mitigazione distribuito nella parte Nord dell'ambito a confine con Via Moruri ramo principale lungo il confine Est;
PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;
CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "22300 - Oliveti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale

attribuzione è coerente per l'area in esame;
CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Circaetus gallicus, Caprimulgus europaeus, Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Hystrix cristata*;
CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "Polinari Zenari - Moruri", scheda norma 115 del PI, in località Mizzole, nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Circaetus gallicus, Caprimulgus europaeus, Anthus campestris, Lanius collurio, Lanius minor, Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 202/2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV , in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come Piano Urbanistico Attuativo "Polinari Zenari – Moruri" scheda norma 115 in località Moruri nel Comune di Verona non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

Il Piano Urbanistico Attuativo "Polinari Zenari – Moruri" scheda norma 115 in località Moruri nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.